

## Relazione illustrativa

Il presente decreto introduce modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, volte a ridisegnare il riparto di competenze tra il Ministero e AGEA, nonché all'individuazione del ruolo e delle funzioni della società SIN S.p.a., alla sua integrazione con la società AGECONTROL S.p.a. e alla loro trasformazione in una società *in house* sulla quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo esercita i poteri del controllo analogo ai sensi della normativa vigente (vedi artt. 6 e 7).

L'intervento normativo è fondato su due principali pilastri:

- (i) la valorizzazione del *know how* e della professionalità maturata da SIN S.p.A. nel decennio trascorso dalla sua istituzione, che rischiava di andare perduto in caso di sua liquidazione;
- (ii) la razionalizzazione e l'efficientamento della spesa pubblica, che si realizzano non solo attraverso la salvaguardia del valore di cui al punto che precede, ma altresì attraverso le economie derivanti dalla confluenza di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A. e dalla riorganizzazione delle funzioni del Ministero.

Il provvedimento costituisce inoltre l'occasione per chiarire che l'ISTAT ha la possibilità di utilizzare i CAA per le rilevazioni dei dati statistici in agricoltura mediante convenzione con gli stessi nonché per prevedere l'adozione del regolamento di contabilità, oltre al già previsto regolamento di organizzazione, al fine di garantire il funzionamento di Agea. Inoltre viene introdotta una disposizione volta a chiarire che tutti i dati raccolti per la gestione e lo sviluppo del SIAN sono di titolarità esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

In particolare, nel decreto, vengono previste le seguenti modifiche e integrazioni del decreto legislativo 74/2018:

**Art. 1** - Stabilisce l'oggetto del provvedimento.

**Art. 2** – L'articolo 2 reca tutte le modifiche al d.lgs. 74/2018.

Alla lettera a) viene modificata la rubrica del titolo I, coerentemente con le modifiche aggiunte più oltre.

Alla lettera b) viene introdotto, prima dell'art. 1 del d.lgs. n. 74/2018, l'art. 01, con il quale – in primo luogo – vengono attribuite al Ministero le funzioni svolte da Agecontrol S.p.A., della cui soppressione di dirà oltre.

Quindi, si è operato uno "spacchettamento" delle funzioni attribuite ad AGEA quale "Organismo di



Coordinamento”, attribuendone alcune al Ministero. Rimangono intatte invece le funzioni svolte da AGEA quale “organismo pagatore”. In particolare, si è operato in modo da attribuire al Ministero le funzioni relative al coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN, lasciando inalterate in capo ad AGEA le ulteriori funzioni dalla medesima svolte quale organismo di coordinamento (ad es., nei rapporti con i CAA).

La disposizione onera il Ministero ad individuare le risorse umane e strumentali di AGEA che debbono essere trasferite al Ministero in considerazione della riorganizzazione delle funzioni.

Alla lettera c) viene abrogato il comma 4 dell’art. 2, che prevedeva l’attribuzione ad AGEA delle funzioni di Agecontrol S.p.A..

Alla lettera d) vengono abrogate le parti dell’art. 3 che attribuivano ad AGEA le funzioni che – con il nuovo art. 01 – sono oggi attribuite al Ministero.

La lettera e) introduce il comma 1-*bis* all’art. 6 del d.lgs. 74/2018 al fine di consentire all’ISTAT di utilizzare – con oneri a proprio carico – i CAA per le rilevazioni dei dati statistici in agricoltura, mediante convenzione con gli stessi.

Alla lettera f) viene emendato il comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. 74/2018, introducendo anche il regolamento di contabilità tra quelli necessari a garantire il funzionamento di Agea.

Alla lettera g) vengono apportate modifiche – alcune di mero coordinamento (come l’abrogazione del comma 4 e la modifica del comma 6) – all’art. 15 del d.lgs. 74/2018.

In particolare, dopo il comma 6, sono introdotti altri 3 commi finalizzati innanzitutto a chiarire che tutti i dati raccolti per la gestione e lo sviluppo del SIAN, anche se raccolti da fornitori o aventi causa dal Ministero, sono di titolarità esclusiva del Ministero.

In particolare, il comma 6-ter chiarisce che i soggetti che sono coinvolti nelle attività di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN devono rendere disponibili i dati di proprietà del Ministero e, comunque, non li possono divulgare né altrimenti utilizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Viene tuttavia espressamente fatta salva la previsione di cui al comma 6, con cui viene assicurato alle amministrazioni utenti l’accesso al SIAN per l’espletamento delle loro attività istituzionali.

Alla lettera h) viene introdotto il nuovo art. 15-*bis*, con il quale si prevede che SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura –S.p.A. (di seguito “SIN”) possa – una volta adottati i necessari atti volti a renderla un organismo *in house* del Ministero – svolgere nei confronti del MIPAAFT una serie di attività legate al coordinamento e sviluppo del SIAN (fungendo, peraltro, da supporto del Ministero nel coordinamento delle attività di cui alla gara Consip di cui si dirà appresso) e all’effettuazione di controlli già svolti da Agecontrol.

La disposizione è volta a non disperdere il prezioso ed esclusivo *know how* maturato da SIN nella



gestione del SIAN in oltre dieci anni di attività, mettendolo a disposizione del Ministero e degli enti sui quali quest'ultimo esercita il controllo analogo. Pertanto, anziché avviare una complessa fase di liquidazione (che imporrebbe tempi lunghi, notevoli oneri in capo al pubblico erario e, soprattutto, la perdita del *know how* aziendale), il Ministero potrà continuare ad avvalersi delle competenze di SIN S.p.A. per le attività di gestione dei contratti aggiudicati da Consip per la gestione e lo sviluppo del SIAN attraverso l'attività di supporto nella pianificazione, monitoraggio, collaudo, istruttoria e controllo nella gestione e sviluppo delle relative attività affidate ai nuovi fornitori. Mette conto evidenziare che detta modalità di gestione garantisce al Ministero una continuità operativa perché SIN continuerebbe a svolgere – sostanzialmente – la medesima attività attualmente svolta nella gestione del socio privato e soprattutto essa minimizza il rischio di soluzioni di continuità nell'erogazione dei relativi servizi, nonché i costi e i disagi del subentro del Ministero nelle attività di monitoraggio, controllo e, in generale, di *project management* svolte oggi da SIN per conto di AGEA.

In mancanza della conferma del ruolo di SIN, il Ministero – oltre a dover provvedere alla liquidazione della stessa e ad affrontare i relativi costi – si troverebbe infatti a dover affrontare l'esigenza di approntare una struttura interna per la gestione dei quattro accordi quadro aggiudicati da Consip, ovvero di avvalersi della consulenza di *contractor* esterni rivolgendosi al mercato (con i relativi costi). L'esperienza maturata da SIN nella gestione del SIAN costituisce inoltre un patrimonio che viene esteso anche al di fuori delle attribuzioni del MiPAAFT, a beneficio, come già accennato, anche degli enti da questo controllati e vigilati (tra i quali, certamente, rientra anche AGEA), nonché anche di enti pubblici terzi, ivi incluse le Regioni. La notevole esperienza in materia di sviluppo e gestione di applicativi informatici per l'agricoltura maturata nel corso degli oltre dieci anni di attività rappresenta un valore sia in termini di *know how* che di *vision*, irrinunciabili nell'ottica dello sviluppo di servizi informatici efficienti ed efficaci (anche attraverso l'implementazione delle nuove tecnologie) da applicarsi all'agricoltura, anche ai fini dell'attuazione della Politica Agricola Comune e della pesca per il settennato 2021-2027 e per i periodi successivi. In altri termini, l'obiettivo della norma è utilizzare le competenze acquisite da SIN S.p.A., da un lato, nella gestione tecnica dei contratti di appalto di servizi che verranno stipulati all'esito della procedura di gara e, da un altro lato, nel coordinamento delle attività informatiche nell'ambito dell'agricolture e nella ricerca di nuovi strumenti tecnologici.

In detto contesto va precisato che attualmente SIN S.p.A. è una società mista a controllo pubblico (originariamente in forma di società a responsabilità limitata), costituita da AGEA in data 29 novembre 2005, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10-*bis*, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99. Ai sensi della predetta disposizione SIN aveva il compito esclusivo di gestire e sviluppare il



Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito anche solo "SIAN"), quale sistema informativo dei servizi complessi ed interdisciplinari a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. La gestione e lo sviluppo del SIAN è stata affidata a SIN con il Contratto di servizio Quadro stipulato in data 30 gennaio 2006 (di seguito "Contratto Quadro").

La durata del Contratto Quadro era fissata in 9 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del capitale sociale da parte di un socio privato selezionato attraverso una procedura di gara a doppio oggetto, finalizzata alla individuazione di un partner tecnologico il quale, ottenendo una partecipazione del 49% in SIN, avrebbe materialmente provveduto all'esecuzione dei servizi di cui al Contratto quadro. La procedura di gara è stata attivata con delibera n. 150 del Consiglio di Amministrazione di AGEA del 2 marzo 2006 e il relativo bando è stato pubblicato in data 3 marzo 2006. La gara è stata aggiudicata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGEA del 7 maggio 2007 ad un RTI (di seguito "RTI" o "socio privato") composto dalla mandataria Almagora S.p.A. e dalle mandanti IBM Italia S.p.A., Sofiter - Società Terziario Avanzato S.p.A., Telespazio S.p.A. (già ISAF - Iniziative per i Sistemi Avanzati e Forniture S.r.l.), Coopprogetti S.C.A.R.L., Agrifuturo Società cooperativa a mutualità prevalente e Green AUS S.p.A. (già Auselda Aed Group S.p.a.). La sottoscrizione delle quote di SIN da parte dell'aggiudicatario è stata formalizzata il 20 settembre 2007, con l'effetto che il Contratto quadro sarebbe venuto a scadere il 19 settembre 2016. La legge di gara prevedeva articolati meccanismi volti disciplinare il *buy back* delle partecipazioni in SIN di titolarità dei componenti del RTI da parte di AGEA.

Venendo ad approssimarsi la scadenza del Contratto quadro, il legislatore, con l'art. 1, comma 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, ha dettato le linee guida per la riforma del SIAN, attribuendo ad AGEA la possibilità di gestire direttamente il SIAN, ovvero di gestirlo tramite una società interamente pubblica, ovvero di affidarne la gestione a terzi, tramite l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, anche avvalendosi a tale fine di Consip S.p.A.. AGEA ha deciso di avvalersi della terza opzione, e ha quindi conferito a Consip il mandato per indire la relativa procedura ad evidenza pubblica. Detta procedura di affidamento, suddivisa in quattro lotti, è stata avviata con bando di gara pubblicato in data 30 settembre 2016.

Nel frattempo, visto l'approssimarsi della data di scadenza del Contratto quadro, il legislatore è nuovamente intervenuto disponendone la proroga fino all'espletamento della nuova gara *"al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino*



*all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91" (art. 23, comma 7, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113).*

Tutti e quattro i lotti della nuova gara sono stati aggiudicati (Lotto 1, in data 11 luglio 2018, Lotti 3 e 4 in data 4 aprile 2019 e il Lotto 2 in data 18 aprile 2019) e risultano pendenti dei contenziosi in merito ad alcuni dei provvedimenti di aggiudicazione.

Nelle more, AGEA ha già da tempo dato avvio alle procedure per il *buy back* delle azioni, attualmente ancora in capo ai componenti del RTI. In particolare, dai certificati azionari risulta che questi – alla data di scadenza prevista nel contratto di servizi quadro, ossia il 19 settembre 2016 – le azioni dagli stessi rappresentate sarebbero state trasferite ad AGEA. Detto trasferimento è stato più volte prorogato, in considerazione delle varie proroghe del contratto di servizi quadro che sono state previste per legge. Allo stato attuale, in considerazione di quanto previsto all'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 113/2016, i soci di SIN hanno differito il termine relativo all'efficacia del trasferimento delle azioni dei soci privati di SIN S.p.A. ad AGEA sino al completamento da parte di Consip S.p.A. della menzionata procedura ad evidenza pubblica, dietro anticipazione – nella misura del 90% – del pagamento del relativo corrispettivo e la costituzione di un pegno sulle azioni medesime da parte dei soci privati in favore di AGEA.

Mette conto evidenziare che – come sarà *amplius* esposto nella relazione tecnica – la provvista per il riacquisto di dette azioni è stata ricavata da AGEA dal prezzo pagato dal RTI all'atto dell'aggiudicazione della gara nel 2007. In quell'occasione, peraltro, le azioni vennero acquistate con un sovrapprezzo. Sicché allo stato attuale, la previsione del trasferimento delle azioni da AGEA al Ministero a titolo gratuito non determina un impoverimento di AGEA e, soprattutto, è a costo zero per il bilancio dello Stato, determinando – al contrario – un guadagno.

Alla lettera i), viene modificata la rubrica del Titolo II, per coordinarlo con le modifiche apportate all'articolo 16 dalla successiva lettera l).

Alla lettera l), il d.lgs. n. 74/2018 viene modificato circa le disposizioni relative alla sorte di Agecontrol S.p.A.. In particolare, come noto, gli artt. 16 e ss. del predetto d.lgs. prevedevano la soppressione di Agecontrol S.p.A. – società partecipata al 100% da AGEA e deputata ai controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari – e il trasferimento ad AGEA delle funzioni, della dotazione organica nonché dell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla medesima.

Secondo la formulazione originaria della disposizione, Agecontrol S.p.A. avrebbe dovuto essere soppressa e le sue funzioni trasferite all'Agenzia unitamente ai beni e alle risorse strumentali. Per



quel che riguarda il personale, il trasferimento era limitato al solo personale a tempo indeterminato (con esclusione, quindi, del personale dipendente a tempo determinato nonché di altre forme di collaborazione), e avrebbe implicato una complessa procedura, necessaria ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 97 Cost.. Inoltre la procedura implicava complessi adempimenti per definire l'immissione del personale nei ruoli di AGEA. Il tutto con potenziali e difficilmente gestibili rischi di contenzioso giuslavoristico.

Inoltre, la soppressione di Agecontrol S.p.A. avrebbe determinato la perdita del *know how* e dell'*expertise* maturati nel corso degli oltre trent'anni di attività, impossibili da trasferire *tout court* in AGEA. Del pari, il trasferimento in AGEA delle funzioni di Agecontrol S.p.A. avrebbe imposto di ripensare la struttura dei controlli per adeguarla all'organizzazione – meno elastica – dell'Agenzia.

La soluzione individuata con la disposizione proposta si fonda sui seguenti pilastri:

- accorpamento in un'unica società *in house* di tutte le funzioni di SIN S.p.A. e Agecontrol S.p.A.;
- mantenimento pressoché integrale delle funzioni di Agecontrol S.p.A., anche dopo il trasferimento in SIN S.p.A.;
- prosecuzione in capo a SIN S.p.A. dei rapporti di lavoro dipendente in essere alla data di perfezionamento della successione, ferma restando l'autonomia organizzativa di SIN S.p.A..

Sotto il primo profilo, la disposizione si pone in un'ottica di continuità con quanto previsto dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in tema di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Rispetto alla formulazione originaria della disciplina, quella proposta consente di ottenere il duplice vantaggio di razionalizzare le partecipazioni riconducibili alle funzioni di AGEA e del Ministero, salvaguardando però il *know how* di Agecontrol S.p.A. e mantenendo una struttura flessibile ed elastica, idonea ad adattarsi alle mutevoli esigenze di un mercato in evoluzione costante, come quello dei prodotti ortofrutticoli.

L'accorpamento di SIN S.p.A. e Agecontrol S.p.A. consente, altresì, di superare le criticità legate all'applicazione delle disposizioni in materia di riassorbimento del personale delle società in controllo pubblico nelle amministrazioni controllanti, per il caso di internalizzazione di funzioni e servizi. La successione tra Agecontrol S.p.A. e SIN S.p.A. consente la prosecuzione dei rapporti di lavoro tra le due società.

La disposizione è coerente con i criteri e i principi direttivi della legge delega, i quali richiedevano (i) il riordino dei sistemi dei controlli nel settore agroalimentare nonché (ii) la razionalizzazione della partecipazione di Agecontrol S.p.A., eventualmente anche (iii) attraverso *“la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero”*.

In particolare, il nuovo articolo 16 semplifica notevolmente la disciplina prevista nella versione



originaria del Titolo II del d.lgs. n. 74/2018. Il primo comma onera il Ministero a provvedere, entro il termine non perentorio di 180 giorni, decorrenti dalla data in cui si è perfezionata la condizione cui l'art. 23, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, a provvedere quanto necessario ad attuare la successione universale di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A..

La disposizione richiede che sia il MiPAAFT, di concerto con il MEF, ad adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari ad addivenire alla successione universale di Agecontrol in SIN, nonostante la società sia partecipata in misura totalitaria da AGEA.

La disposizione consente al Ministero di individuare lo strumento giuridico più appropriato attraverso il quale attuare la successione universale di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A..Pertanto il Ministero potrà valutare lo strumento a ciò idoneo (ad esempio fusione per incorporazione di Agecontrol in SIN ovvero cessione del compendio aziendale e successiva soppressione di Agecontrol), purché in concreto idoneo a realizzare una successione a titolo universale, non essendo consentito escludere rapporti determinati dalla successione.

Il comma 2 del nuovo art. 16 trasferisce le dotazioni di bilancio di Agecontrol, ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, a SIN S.p.A.. La decorrenza del trasferimento coincide con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale.

Per quel che concerne i dipendenti di Agecontrol, in continuità con quanto previsto al precedente art. 17 del d.lgs. 74/2018 (più oltre abrogato), a questi – a valle della confluenza in SIN – viene riconosciuto:

- a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente di SIN;
- b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in Agecontrol alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016 maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di SIN.;
- c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di SIN ed il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b);
- d) il regime previdenziale previsto per il personale di SIN” ;

Con il comma 4 si dispone che con decreto del Ministero d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze si quantificheranno degli eventuali maggiori oneri, ai quali si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa.



L'articolo dispone, infine (lettera m) del comma 1), l'abrogazione espressa degli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 74/2018, che dettavano disposizioni in merito all'internalizzazione in AGEA delle funzioni e del personale di Agecontrol S.p.A.

**Art. 3.** La disposizione che consente a SIN S.p.A. di poter derogare per l'esercizio successivo alla data in cui si è perfezionata la successione universale di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A. alle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Infatti, l'operazione di cui alla disposizione proposta costituisce già attuazione dei principi che motivano la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, sia pur con diverse modalità attuative.

Al comma 2 vengono inoltre previste disposizioni in merito alla gestione del SIAN nel periodo transitorio tra l'attuale regime (SIN S.p.A., attraverso il proprio Socio privato/partner tecnologico) e il nuovo (a valle della contrattualizzazione dei contratti d'appalto dei quattro lotti della gara). In quest'ottica la disposizione consta di due distinte *rationes*, volte a soddisfare due distinte esigenze che possono porsi fino al definitivo espletamento delle operazioni di subentro: la prima consiste nel garantire la continuità nella gestione del SIAN, con riferimento ai servizi oggetto dei lotti per i quali ancora non è stato sottoscritto il relativo contratto, la seconda riferibile all'esigenza del Ministero di avvalersi del supporto di SIN S.p.A. per le operazioni di subentro nonché per il supporto tecnico amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN per i servizi oggetto dei lotti aggiudicati e contrattualizzati.

Sotto il primo profilo, con riferimento ai servizi relativi ai lotti per i quali non sono ancora stati sottoscritti i contratti, la disposizione transitoria legittima la stazione appaltante (ossia il Ministero) ad avvalersi senza soluzione di continuità dei servizi resi da SIN S.p.A., realizzando di fatto una proroga parziale del Contratto Quadro. In tale ottica, poiché la contrattualizzazione e le operazioni di subentro, verosimilmente, potrebbero non essere simultanee per tutti e quattro i lotti (e quindi per tutti i servizi oggi gestiti da SIN), SIN potrà operare in "proroga tecnica".

Sotto il secondo profilo, con riferimento ai lotti contrattualizzati e nelle more della messa a regime del sistema previsto dal nuovo art. 15-*bis*, la stazione appaltante è legittimata ad avvalersi del supporto tecnico e amministrativo di SIN nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema nonché nelle operazioni di subentro, e nella gestione delle attività contrattuali.

Al comma 3 si provvede ad adeguare il testo del d.lgs. n. 74/2018 alla mutata della denominazione del Ministero per effetto del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86.

Al comma 4 viene prevista la clausola di invarianza finanziaria.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione, il MEF viene autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero, a valere su parte



delle risorse attualmente previste come trasferimento ad AGEA (cap. 1525/02), non più necessarie alla stessa per la gestione del SIAN, quantificabili in circa 40 milioni di euro (come da relazione tecnico finanziaria) e che dovrebbero essere appostate in apposito capitolo di nuova istituzione, per il trasferimento alla nuova società SIN S.p.A..



## **Relazione tecnica**

In via preliminare si evidenzia che la norma così proposta si pone nella stessa ottica prospettica che ispira le disposizioni di cui agli articoli 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di razionalizzazione ed economicità delle società partecipate dallo Stato e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le due società AGECONTROL e SIN reperiscono le risorse finanziarie per il loro funzionamento attraverso il trasferimento da parte di AGEA dei corrispettivi per i contratti di servizio in essere per quanto riguarda SIN e per quanto attiene AGECONTROL sulla base del budget approvato dalla stessa AGEA.

Nella nuova formulazione di un'unica società in house che ingloba anche AGECONTROL, SIN troverà le necessarie risorse finanziarie per il suo funzionamento nell'ambito dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio che la stessa stipulerà con il Ministero e gli enti da esso vigilati nonché dalle dotazioni di bilancio già spettanti ad AGECONTROL, che le vengono trasferite.

Allo stato attuale SIN spa ha una dotazione organica di circa 80 dipendenti di cui 8 dirigenti compreso il DG e un organo di amministrazione composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Il costo totale del personale ricavato dal bilancio di esercizio 2017 è pari a 5,692 milioni di euro mentre dal bilancio di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo complessivo della struttura SIN in 10,331 milioni di euro.

Per AGECONTROL allo stato esiste una dotazione organica di 252 unità di cui 8 dirigenti, compreso il DG e un amministratore unico.

Il costo totale del personale ricavato dal bilancio di previsione 2018 è pari a 15,805 milioni di euro mentre dal bilancio di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo complessivo della struttura AGECONTROL in 20,500 milioni di euro.

A quanto sopra descritto occorre aggiungere che, con il completamento della gara Consip sul SIAN, a fronte di una spesa storica da parte di AGEA di circa 90 milioni di euro annui derivanti dal trasferimento del contributo statale gravante sul bilancio del Ministero e sulla base del cui dato è stata costruita la base d'asta della gara in questione saranno realizzati risparmi per circa 32 milioni di euro annui per i 5 anni di durata base dei nuovi accordi quadro previsti dalla gara.

Allo stato, il finanziamento previsto per AGEA gravante sullo stato di previsione della spesa del Ministero, cap. 1525 è pari a circa 149 milioni di euro di cui circa 36 milioni di euro sul PG 1 - spese di natura obbligatoria da assegnare all'agenzia (in cui sono comprese sia il costo del personale sia il costo di funzionamento dell'agenzia), e circa 113 milioni di euro sul PG 2 - assegnazione all'agenzia quali contributi per la realizzazione delle attività della stessa agenzia tra cui la gestione del SIAN (da tali risorse, attraverso l'atto di struttura con SIN, sono trasferiti 10,5 milioni di euro alla stessa SIN per il suo funzionamento), il telerilevamento, i controlli di qualità sull'agroalimentare (eseguiti da



AGECONTROL a cui AGEA trasferisce i 20,5 milioni di euro l'anno) ed altre attività non pertinenti alla presente relazione in quanto non impattanti sul provvedimento in parola. Tali dati sono rinvenibili nel conto economico del rendiconto generale di AGEA, inerente all'esercizio 2017, dal quale si rileva che nel 2017 AGEA ha trasferito a SIN/TELAER somme per 93,9 milioni di euro più ulteriori 7,3 milioni di euro mentre ad AGECONTROL ha trasferito 20,6 milioni di euro.

Nei 93,9 sono ricompresi i 10,5 milioni di euro per l'atto cosiddetto di struttura di SIN utilizzato per coprire i costi del personale e di funzionamento di SIN stessa mentre con i 20,6 milioni di euro trasferiti ad AGECONTROL sono coperti oltre ai costi del personale e di funzionamento anche i costi dei controlli che la stessa società svolge per AGEA.

La gara Consip per i servizi del SIAN è stata aggiudicata per complessivi 238.36 milioni di euro in 5 anni (lotti 2, 3 e 4) che corrispondono a 47,6 milioni di euro annui, mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10.6 milioni di euro per tre anni che corrispondono a 3,5 milioni di euro annui.

Quindi, complessivamente, all'atto del subentro dei nuovi fornitori dei servizi del SIAN aggiudicatari della gara Consip (sono in corso dei ricorsi sui lotti 2 e 3 per i quali si prevede la conclusione entro l'anno) AGEA al massimo spenderà 51,1 milioni di euro per i servizi che SIN le forniva attraverso la sua RTI ad un costo di 83,9 milioni di euro con un risparmio quantificabile in circa 32 milioni di euro annui.

Inoltre, la riorganizzazione di SIN ed AGECONTROL in un'unica società di per sé comporta risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli organi societari (amministratori e organi di controllo di AGECONTROL) nonché ulteriori risparmi strutturali legati al dimezzamento dei costi amministrativi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie.

Non è da sottovalutare che il passaggio dei dipendenti da AGECONTROL a SIN anziché da AGECONTROL ad AGEA da un lato abbatta i costi della procedura di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 74/2018 e dall'altro fa venir meno i rischi di contenzioso giuslavoristico che da tale procedura potevano scaturire.

Per quanto attiene alle funzioni trasferite da AGEA al Ministero relative al coordinamento, organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN di cui all'art. 15 come disciplinato dal nuovo articolo 01, comma 3 lettera a) introdotto della norma in questione in aggiunta a quelle già di competenza del Ministero relativamente all'indirizzo e monitoraggio si rappresenta che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10-bis, del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (come modificato dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito in Legge 11 novembre 2005, n. 231) la gestione e lo sviluppo del SIAN è stata affidata da AGEA a SIN con il Contratto di servizio Quadro stipulato in data 30 gennaio 2006. Ai sensi della predetta disposizione SIN aveva il compito esclusivo di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema informativo dei servizi



complessi ed interdisciplinari a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Di quanto sopra indicato è stato dato ampio resoconto nella relazione illustrativa.

Conseguentemente le funzioni sottratte ad AGEA si limitano al solo coordinamento del SIAN per il quale, in attuazione del citato art. 14, comma 10-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, a suo tempo fu trasferita una sola risorsa dirigenziale non generale dall'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad AGEA passaggio avvenuto con il DM 25 ottobre 2005.

La disposizione sarà attuata con il DPCM previsto al comma 4 del medesimo articolo 01 e il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse decorreranno dalla data di efficacia del DPCM in parola. Tale trasferimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie saranno reperite mediante una variazione compensativa di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul cap. 1525/01 relativo all'assegnazione all'AGEA al pari di quanto previsto per le risorse necessarie a garantire le spese di personale e di funzionamento delle due società, SIN e AGECONTROL, quantificabili in 10,5 milioni di euro per SIN e 20,500 milioni di euro per AGECONTROL per la loro allocazione in appositi nuovi capitoli di bilancio del Ministero all'uopo dedicati.

Per quanto riguarda invece il numero di funzioni dirigenziali oggetto di trasferimento da AGEA al Ministero, si evidenzia che innanzi tutto l'art. 15, comma 4, deve essere letto contestualmente all'art. 12, commi 1 e 2, nella considerazione che l'AGEA avrebbe dovuto adeguare la propria struttura organizzativa per adempiere a quanto disposto dall'art. 15, comma 4, mediante l'adozione di un nuovo Statuto e di un regolamento di organizzazione nel quale avrebbe dovuto individuare le proprie strutture tra cui quelle a cui affidare i compiti di cui al comma 3 dell'art. 15. Tutto questo non è ancora avvenuto, per cui, allo stato attuale, i predetti due uffici dirigenziali non generali non sono stati individuati per svolgere le funzioni di coordinamento del SIAN, come è facilmente desumibile dall'organizzazione dell'Ente in cui tale funzione di coordinamento è svolta da uno solo dei 4 uffici in cui è suddivisa l'Area Coordinamento dell'Ente e corrisponde alla unità dirigenziale che a suo tempo fu trasferita con il dm 26 ottobre 2005.

Per quanto attiene invece al trasferimento delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del medesimo articolo, si rappresenta che le stesse, come ampiamente descritto nella relazione illustrativa a cui si fa rimando, riguardano attività svolte da AGECONTROL che il d.lgs. n. 74/2018 ha trasferito ad AGEA ma che la stessa Agenzia, non avendo dato corso agli atti propedeutici alla soppressione di AGECONTROL, sino ad oggi non ha mai svolto e, conseguentemente, ha continuato a trasferire alla società medesima le risorse finanziarie necessarie al suo esercizio. Da qui l'esigenza di trasferire dette



funzioni al Ministero e affinché lo stesso possa esercitarle attraverso la nuova società SIN in house. Ciò è coerente anche con le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e del codice dei contratti pubblici, che consentono l'affidamento diretto a società in house solo nei casi in cui le funzioni sono proprie dell'Amministrazione affidataria. Alla luce di quanto evidenziato, rimane chiaro che non è necessario trasferire ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali, in quanto le risorse umane e strumentali restano nella società mentre le risorse finanziarie sono pari a quelle, come già detto sopra, che derivano dal mancato trasferimento ad AGEA di 20,5 milioni di euro per AGECONTROL.

Relativamente al comma 1-bis dell'art.6 introdotto dalla disposizione di che trattasi si rappresenta che lo stesso non comporterà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti la Legge Finanziaria n. 205 del 27/12/2017, che all'art. 1 commi 227-237 indice i censimenti permanenti ed in particolare il 7° censimento generale dell'agricoltura del 2020 (comma 227), assegna all'ISTAT le necessarie risorse per la conduzione di tutti i censimenti (comma 237) tra i quali quello dell'agricoltura. Quindi, ai costi derivanti dall'utilizzo della rete dei CAA l'ISTAT provvederà con le proprie dotazioni di bilancio a valere sulle suindicate risorse. Per quanto attiene al trattamento economico del personale di SIN esteso anche a quello di AGECONTROL a seguito della soppressione di quest'ultima società e della successione di SIN nelle relative funzioni e rapporti, salvo eventuale assegno *ad personam* se dovuto così come previsto all'art. 2 lettera l) del provvedimento in parola, si rappresenta che attualmente le due società applicano:

- 1) AGECONTROL il CCNL dell'Industria alimentare per il personale e il CCNL per i dirigenti delle aziende industriali per i dirigenti
- 2) SIN applica il CCNL terziario sia per il personale che per i dirigenti

Dall'esame del CCNL delle due società non si riscontrano differenze significative nei trattamenti economici annui lordi, a parità di inquadramento, se non per aspetti riguardanti l'anzianità di servizio ed eventuali premialità aggiuntive previste dai CCNL di riferimento in relazione ai singoli contratti individuali di lavoro.. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà alla quantificazione degli eventuali maggiori oneri, ai quali si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a), comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In dettaglio il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato dallo schema di decreto legislativo proposto in questa sede determina:



- L'articolo 1 della norma in questione ne definisce l'oggetto e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- L'articolo 2 apporta le modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 come di seguito specificato:

**con la lettera a)** viene modificata la rubrica del Titolo I. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**con la lettera b)** viene introdotto prima dell'art. 1 il seguente art. 01 – attribuzioni di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Con tale articolo al comma 1 vengono attribuite al Ministero le funzioni già di AGECONTROL che il d.lgs. n. 74/2018 aveva trasferito ad AGEA e che saranno esercitate dal Ministero attraverso la nuova società costituita di cui all'Art. 15-bis. Dal punto di vista di impatto finanziario la spesa, quantificabile come sopra detto in circa 20.5 milioni di euro, sarà a carico del Ministero a valere sulle risorse ora allocate sul capitolo 1525 e che con le necessarie variazioni di bilancio saranno allocate in apposito capitolo di spesa all'uopo istituito.

Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che il Ministero subentra ad AGEA come stazione appaltante nella procedura ad evidenza pubblica svolta da Consip per la gestione del SIAN per la stipula dei relativi accordi quadro dei singoli lotti. Successivamente le singole amministrazioni potranno stipulare i singoli contratti esecutivi sino alla concorrenza del massimale previsto dai singoli Accordi quadro.

Tenuto conto che gli accordi quadro non impegnano finanziariamente l'amministrazione ma stabiliscono le quantità ed i prezzi unitari dei servizi offerti con i singoli lotti nonché il massimale dell'importo che possono raggiungere per singolo AQ contratti esecutivi tale norma non comporta ulteriori oneri finanziari per il Ministero. Comunque atteso che a fronte dei 90 milioni di euro annui che rappresenta la spesa di AGEA preventivata per il totale dei 4 lotti la loro aggiudicazione definitiva comporta un risparmio medio annuo di circa 32 milioni di euro che potrebbero trasformarsi in mancati trasferimenti ad AGEA per dal cap. 1525 del Ministero per essere destinati mediante variazione di bilancio ad altre finalità ivi comprese eventuali maggiori oneri derivanti dalle funzioni trasferite al Ministero stesso dalla presente norma.

Il comma 3 dell'art. 01 individua in maniera puntuale le funzioni trasferite al Ministero di cui sicuramente impattante dal punto di vista organizzativo e finanziario risulta quella prevista alla lettera a). trattasi sicuramente, come sopra detto, del trasferimento di una funzione dirigenziale da AGEA al Ministero e le relative risorse finanziarie se si vuole



ripercorrere a ritroso quanto a suo tempo è stato disciplinato con il DM 26 ottobre 2005. Per tale motivo è stato previsto il comma 4 dell'art. 01 che statuisce il ricorso ad un DPCM su proposta del MiPAAFT di concerto con MEF e DFP per individuare puntualmente le risorse umane, finanziarie e strumentali in attuazione del comma 3, lettera a).

**con la lettera c)** si dispone l'abrogazione del comma 4 dell'art. 2. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**con la lettera d)** si dispone l'abrogazione all'art. 3, comma 1 delle lettere c) e d). Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**con la lettera e)** viene inserito all'art. 6, dopo il comma 1, il comma 1.bis che consente all'ISTAT e agli altri soggetti del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di utilizzare la rete dei Centri di assistenza agricola (CAA), mediante la stipula di convenzione anche onerose, per la raccolta dei dati di base per le rilevazioni statistiche ufficiali in materia agricola. Agli oneri derivanti da tale previsione l'ISTAT provvede con le proprie dotazioni di bilancio a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 237, della legge 205/2017;

**con la lettera f)** viene novellato l'articolo 12, comma 1 introducendo il regolamento di contabilità. La norma così novellata non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**con la lettera g)** viene novellato l'articolo 15 abrogando i commi 3 e 4, modificando il comma 6 e introducendo tre nuovi commi (6-bis, 6-ter e 6-quater) che sanciscono il principio della proprietà dei dati raccolti in ambito SIAN, inibendo ai fornitori dei servizi del SIAN la diffusione di tali dati a terzi. La norma così novellata non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**con la lettera h)** viene introdotto l'art. 15-bis che reca, al comma 1, l'elenco delle attività che SIN potrà svolgere previa adozione dei provvedimenti necessari che ne permettano l'acquisizione dello *status* di società in house del Ministero. Al comma 2 è poi stabilito che tali attività potranno essere eseguite solo dopo la sottoscrizione degli accordi quadro inerenti alle procedure di evidenza pubblica poste in essere da CONSIP S.p.A. in attuazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51. Infine, al comma 3, è stabilito che le azioni di SIN detenute da AGEA siano trasferite a titolo gratuito al Ministero. Con riferimento alle attività del comma 1, si fa presente che le stesse, rientrando tra le funzioni istituzionali attribuite alla società con l'articolo 01, saranno svolte con le ordinarie dotazioni di bilancio allo scopo previste a favore della società. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto come sopra esposto le necessarie risorse finanziarie per la società SIN saranno a carico del Ministero a valere sulle



risorse ora allocate sul capitolo 1525 e che, con le necessarie variazioni di bilancio, saranno allocate in apposito capitolo di spesa all'uopo istituito ivi comprese quelle necessarie per le modifiche statutarie della nuova società e la sua registrazione presso il registro delle imprese. Il comma 2 si limita a dettare disposizioni di carattere procedurale che, in quanto tali, non sono suscettibili di produrre effetti finanziari.

In relazione al comma 3, il trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni azionarie da AGEA al Ministero comporta una modifica dello stato patrimoniale in diminuzione per AGEA ed in aumento per il Ministero pari al valore attuale delle azioni;

con la lettera i) viene modificata la rubrica del Titolo II. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con la lettera l) viene completamente sostituito l'art. 16 con un nuovo testo che determina la soppressione di AGECONTROL e la successione dei rapporti in SIN, anche relativamente al personale e ai beni finanziari e strumentali, mediante provvedimenti del MIPAAFT di concerto con il MEF. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà alla quantificazione degli eventuali maggiori oneri, ai quali si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a), comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

con la lettera m) vengono abrogati gli articoli 17, 18 e 19; Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- L'articolo 3 regola le disposizioni transitorie e finali del provvedimento prevedendo le clausole di rito oltre alla clausola di invarianza finanziaria e alla autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze di apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

lo

POSITIVO

NEGATIVO

8 LUG. 2019

Il Direttore Generale dello Stato  
*Quaranta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**Titolo del provvedimento:** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

#### 1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. In particolare, la norma citata statuisce che “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.”.

La riforma risponde ad esigenze di aumento dell’efficienza, e di miglioramento della qualità dei servizi resi alle imprese agricole, in un’ottica di semplificazione e di ottimizzazione della capacità decisionale: tutti elementi qualitativi necessari per l’attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020, superando le attuali criticità. L’AGEA, infatti, svolge anche funzioni di Organismo pagatore ed ha competenza per l’erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi.

I principi sui quali si basa l’intervento regolatorio, quali stabiliti dal legislatore delegante, sono i seguenti: a) razionalizzazione e contenimento della spesa; b) miglioramento qualitativo nella erogazione dei servizi; c) innalzamento dell’efficienza del sistema di pagamenti; d) revisione e ottimizzazione del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale; e) revisione dell’attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); f) ottimizzazione dell’accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale.

L’intervento normativo mira a introdurre modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, volte all’eliminazione di talune criticità emerse in sede di prima applicazione del menzionato decreto-legislativo. In particolare, la normativa originaria aveva previsto la soppressione di Agecontrol S.p.A. ed il trasferimento delle relative funzioni ad AGEA generando, tuttavia, notevoli problematiche applicative derivanti essenzialmente dal connesso trasferimento ad Agea di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie; tra queste si evidenzia la prevista “pubblicizzazione” del personale di Agecontrol S.p.A. che recava con sé disfunzioni difficilmente sanabili, tanto a livello procedurale che sostanziale. A quanto detto si sommano tutta una serie di antinomie tra i vari

articoli presenti nel Titolo II del DLgs 21/05/2018 n. 74, e sempre connesse alla soppressione di Agecontrol S.p.a. Infatti, si prevedeva la soppressione di Agecontrol SpA a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale in Agea, mentre al contrario i beni strumentali materiali ed immateriali, le risorse finanziarie comprese le dotazioni di bilancio di Agecontrol relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale della essa erano trasferiti a partire dalla data di entrata in vigore del DLgs 74/2018, con l'effetto di trasferire tutte le risorse correnti di una società che è ancora operante. Il testo originario, inoltre, peccava di organicità, poiché pur prevedendo la soppressione di AGECONTROL S.p.A. non interveniva sulla ulteriore società SIN S.p.A., anch'essa controllata da AGEA, con evidente asimmetria nella riorganizzazione. Ecco perché con il presente intervento si mira ad un nuovo riassetto organizzativo più coerente, prevedendo essenzialmente di abbandonare il precedente progetto e orientandosi verso l'assorbimento di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A. (che diverrà società in house del Ministero e non più controllata da AGEA), eliminando i problemi di pubblicizzazione del personale e realizzando un intervento maggiormente coerente e votato all'efficienza gestionale. In questo contesto, si prevede pure il passaggio della titolarità e della gestione del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) da AGEA al Ministero vigilante con ulteriore snellimento delle responsabilità facenti capo ad AGEA e rafforzamento del ruolo di coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, presso il quale saranno trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni che prima facevano capo ad AGEA, con conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'AGEA. Ciò comporterà guadagni in termini di efficienza, sia perché la struttura amministrativa di AGEA è troppo contenuta per far fronte in maniera efficiente anche alla gestione del SIAN ma anche perché è il Ministero che usualmente si confronta e si relaziona con le Regioni sulla tematica degli aiuti europei in agricoltura, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In sintesi, gli obiettivi principali dell'intervento regolatorio sono la riorganizzazione di AGEA, la soppressione di Agecontrol S.P.A., con relativo trasferimento delle sue funzioni in SIN S.p.A., la riorganizzazione del SIAN, tutto questo all'interno di un'ottica di maggiore efficienza operativa ed organizzativa.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è stata istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,<sup>1</sup> per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore. Successivamente, tale decreto legislativo è stato sostituito dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che lo ha abrogato, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6.

In qualità di Organismo di Coordinamento, AGEA:

---

<sup>1</sup> L'articolo 12, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito alla competenza di AGEA le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento degli Organismi pagatori e di unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR, responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Il comma 17 dello stesso articolo ha abrogato le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, divenute incompatibili.

- effettua attività di vigilanza e di coordinamento degli Organismi Pagatori;
- verifica la coerenza delle attività dell'Agenzia rispetto alle linee-guida comunitarie;
- favorisce l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.

AGEA, inoltre, supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e predispone appositi manuali di indirizzo, ai fini dell'armonizzazione delle procedure.

Quale organismo pagatore, l'AGEA:

- autorizza i pagamenti, consistente nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti;
- da esecuzione ai pagamenti, impartendo le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri";
- effettua la Contabilizzazione dei pagamenti, consistente nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei "libri contabili" e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla Commissione, tramite l'Organismo di Coordinamento.

AGECONTROL S.p.A., è stata istituita dal decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Tale Società, interamente partecipata da AGEA, è l'Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

L'attività di AGECONTROL S.p.A. riguarda in particolare:

- i controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione;
- la gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
- l'aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO);
- la gestione degli aspetti sanzionatori.
- i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi. In tale ambito, l'Agenzia ha il compito di accertare la correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. In particolare, le verifiche effettuate sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA.

Nel 2007, il campo di attività di AGECONTROL è stato ulteriormente ampliato attraverso l'affidamento dei controlli "ex-post" ai sensi del regolamento (CEE) 21 dicembre 1989, n. 4045, successivamente sostituito dal regolamento (CE) 26 maggio 2008, n. 485. Tali controlli sono volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia.

La società SIN è stata istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi

complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

La SIN è partecipata al 51% dall' AGEA, Agenzia per le Erogazioni in agricoltura, e al 49% dai soci privati Agriconsulting S.p.A., Agrifuturo , Almaviva S.p.A., Green Aus S.p.A. (subentrata alla Auselda AED Group in A.S. per effetto della cessione di complesso aziendale avvenuta nel novembre 2015), Coopprogetti, IBM Italia S.p.A., Telespazio S.p.A. (a seguito di fusione per incorporazione di ISAF srl) Sofiter S.p.A, scelti a seguito dell'apposita procedura di gara prevista dalla legge istitutiva; nella sua qualità di organismo di diritto pubblico, coniuga la propria mission, finalizzata all'erogazione di servizi sempre più efficienti a favore della pubblica amministrazione, centrale e locale, delle imprese e dei cittadini con le capacità industriali di ricerca, innovazione e sviluppo, oltre che commerciali, messe a disposizione dal partner privato.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

L'intervento regolatorio proposto incide sul decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, apportando modifiche alle rubriche dei Titoli I e II, agli articoli 2, 3, 6, 12, 15, 16, sopprimendo gli articoli 17, 18 e 19 ed inserendo un nuovo articolo 01, rubricato "Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ed un nuovo articolo 15-bis, rubricato: "Trasformazione della società SIN S.p.A.". Si introduce, inoltre, all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, una deroga temporalmente limitata all'applicabilità dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Invero, la normativa europea richiede un organismo nazionale con funzioni di coordinamento capace di rapportarsi, in questa materia, con l'Unione europea; infatti i compiti attribuiti all'Agenzia, sono compiti di carattere tecnico-operativo, di interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Incidendo, inoltre, sull'organizzazione del SIAN, l'intervento è coerente con i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il "*coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione (...) locale*" al fine di "*assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione*" (Corte Costituzionale nella decisione n. 139/2018). L'esigenza di una più stretta interconnessione dei sistemi informativi, imposta dalla evoluzione della PAC, ha reso necessario un rafforzamento del ruolo del SIAN mediante la previsione di un modello in cui il SIAN stesso possa rappresentare un broker di servizi centralizzato al servizio di tutti gli OP, integrando al livello nazionale le banche dati e mettendo a disposizione di tutti gli OP prodotti, servizi, regole e componenti infrastrutturali comuni.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Risulta pendente un giudizio di costituzionalità intentato dalla Regione Veneto su alcuni aspetti del decreto legislativo n. 74 del 2018.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento è conforme al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013. Difatti sono prese in considerazione le politiche di spesa sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune in una ottica di *better regulation* e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'Agenzia si occupa inoltre, avvalendosi del SIAN, della gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003 e successive modificazioni ed al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In questa proposta normativa si è fatto ricorso alla tecnica della novella relativamente al decreto legislativo n. 74 del 2018, apportando modifiche alle rubriche dei Titoli I e II, agli articoli 2, 3, 6, 12, 15, 16, inserendo un nuovo articolo 01, rubricato "Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ed un nuovo articolo 15-bis, rubricato: "Trasformazione della società SIN S.p.A.".

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento non reca effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Vi è, tuttavia, all'articolo 3, comma 1, una disposizione derogatoria all'applicabilità dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sebbene temporalmente definita.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Il presente decreto costituisce attuazione di una delega a carattere correttivo (articolo 15, comma 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154).

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento regolatorio prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'introduzione all'interno del decreto legislativo n. 74 del 2018, dell'articolo 01 che, a sua volta, al comma 4 dispone che: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a) del presente articolo nonché alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.”*.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), l'introduzione all'interno del decreto legislativo n. 74 del 2018, dell'articolo 15-bis che, a sua volta, al comma 1, dispone che: *“La SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura – S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale società in house del Ministero può svolgere, nell'ambito delle funzioni attribuite a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 01, le seguenti attività [...]”*.

All'articolo 2, comma 1, lettera l), l'introduzione all'interno del decreto legislativo n. 74 del 2018, dell'articolo 16 che, a sua volta, al comma 1, dispone che: *“Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta gli atti e provvedimenti necessari affinché SIN S.p.A. succeda in via universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A., ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonché tutte le risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.A.”*. Il medesimo articolo 16, al comma 4, prevede inoltre che: *“Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 3, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a), comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”*.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Titolo:** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154".

**Amministrazione competente:** Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

**Referente:** Ufficio legislativo.

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo mira a introdurre modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, volte all'eliminazione di talune criticità emerse in sede di prima applicazione del menzionato decreto-legislativo. In particolare, la normativa originaria aveva previsto la soppressione di Agecontrol S.p.A. ed il trasferimento delle relative funzioni (ma anche delle risorse umane, strumentali e finanziarie) ad AGEA generando, tuttavia, notevoli problematiche connesse, ad esempio, alla prevista "pubblicizzazione" del personale di Agecontrol S.p.A. che avrebbe dovuto essere inquadrato in AGEA. A quanto detto si possono aggiungere tutta una serie di antinomie tra i vari articoli presenti nel Titolo II del DLgs 21/05/2018 n. 74, sempre connesse alla soppressione di Agecontrol S.p.a. Il testo originario, inoltre, peccava di organicità, poiché pur prevedendo la soppressione di AGECONTROL S.p.A. non interveniva sulla ulteriore società SIN S.p.A., anch'essa controllata da AGEA, con evidente asimmetria di riorganizzazione. Ecco perché con il presente intervento si mira ad un nuovo riassetto organizzativo più coerente, prevedendo essenzialmente di abbandonare il precedente progetto e prevedendo l'assorbimento di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A., che diverrà società *in house* del Ministero, eliminando i problemi di pubblicizzazione del personale e realizzando un intervento maggiormente coerente e votato all'efficienza gestionale.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 15, comma 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Infatti, l'articolo 15, comma 7, della citata legge delega statuisce che «entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

In particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera e), della citata legge delega n. 154 del 2016 stabilisce il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero.

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è stata istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore.

In qualità di Organismo di Coordinamento, l'AGEA:

- effettua attività di vigilanza e di coordinamento degli Organismi Pagatori;
- verifica della coerenza delle attività dell'Agenzia rispetto alle linee-guida comunitarie;
- favorisce l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.

In tale ambito l'AGEA supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e assicura la predisposizione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di appositi manuali di indirizzo.

L'AGEA svolge anche funzioni di Organismo pagatore ed ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi.

Quale organismo pagatore, l'Agea svolge le seguenti funzioni:

- Autorizzazione dei pagamenti, consistente nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti;
- Funzione di Esecuzione dei pagamenti, consistente nell'impartire le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri";
- Funzione di Contabilizzazione dei pagamenti, consistente nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei "libri contabili" e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla Commissione, tramite l'Organismo di Coordinamento.

Nell'espletamento della sua missione istituzionale, Agea si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano i CAA (Centri di Assistenza Agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati. I CAA rappresentano lo strumento con il quale l'Organismo Pagatore assicura il costante rapporto con i produttori ed una migliore e più diretta assistenza agli stessi ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto. In Italia sono stati istituiti i seguenti Organismi Pagatori: ARTEA per la Regione Toscana; AGREA per la Regione Emilia-Romagna; AVEPA per la Regione Veneto; ARCEA per la Regione Calabria; ARPEA per la Regione Piemonte; SAISA - Agenzia delle Dogane - per le restituzioni alle esportazioni; Ente Nazionale Risi per il riso; Regione Lombardia Agricoltura per la Regione Lombardia; Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige; APPAG Trento; AGEA per tutte le Regioni che non hanno costituito un proprio Organismo Pagatore e per tutte le alte funzioni non attribuite agli altri Organismi pagatori .

AGECONTROL S.p.A., è stata istituita dal decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Tale Società, interamente partecipata da AGEA, è l'Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Tale attività riguarda in particolare:

- controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione;
- gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
- aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO);
- gestione degli aspetti sanzionatori.

AGECONTROL effettua, inoltre, i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi. In tale ambito, l'Agenzia ha il compito di accertare la correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. In particolare, le verifiche effettuate sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA.

Tali controlli, svolti di norma nelle sole Regioni in cui non è presente un Organismo Pagatore Regionale riconosciuto, interessano le attività svolte dai soggetti delegati, in particolare nei seguenti comparti:

- centri di assistenza agricola (CAA);
- domande di pagamento unico;
- piani di sviluppo rurale;
- riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Si tratta di verifiche istruttorie, contabili e tecniche, finalizzate al riscontro dell'eleggibilità delle spese per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari di aiuti comunitari. Tenuto conto della pluralità e del rilievo nazionale dei settori interessati, le verifiche sono svolte sull'intero territorio nazionale, con possibilità di estendersi anche presso altri Stati dell'UE ed a Paesi terzi.

Nel 2007, il campo di attività di AGECONTROL è stato ulteriormente ampliato attraverso l'affidamento dei controlli "ex-post" ai sensi del regolamento (CEE) 21 dicembre 1989, n. 4045, successivamente sostituito dal regolamento (CE) 26 maggio 2008, n. 485. Tali controlli sono volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia.

La società SIN è stata istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

La SIN è partecipata al 51% dall' AGEA, Agenzia per le Erogazioni in agricoltura, e al 49% dai soci privati Agriconsulting S.p.A., Agrifuturo, Almaviva S.p.A., Green Aus S.p.A. (subentrata alla Auselda AED Group in A.S. per effetto della cessione di complesso aziendale avvenuta nel novembre 2015), Coopprogetti, IBM Italia S.p.A., Telespazio S.p.A. (a seguito di fusione per incorporazione di ISAF srl) Sofiter S.p.A, scelti a seguito dell'apposita procedura di gara prevista dalla legge istitutiva; nella sua qualità di organismo di diritto pubblico, coniuga la propria mission, finalizzata all'erogazione di servizi sempre più efficienti a favore della pubblica amministrazione, centrale e locale, delle imprese e dei cittadini con le capacità industriali di ricerca, innovazione e sviluppo, oltre che commerciali, messe a disposizione dal partner privato.

Da ultimo con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, il legislatore è intervenuto per realizzare una riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti comunitari cui sono preposti l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ed il sistema degli Organismi pagatori riconosciuti, prevedendo originariamente la soppressione di AGECONTROL ed il trasferimento delle relative funzioni e risorse ad AGEA.

La riforma corrispondeva ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, mirava ad incrementare l'efficienza, la sorveglianza ed il miglioramento della qualità dei servizi resi alle imprese agricole, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione della capacità decisionale: tutti elementi qualitativi necessari per l'attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020, superando le note, attuali criticità.

Ulteriore e non rinviabile finalità era quella di assicurare in modo più strutturato e netto rispetto al passato la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'Agenzia, nonché il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi: ciò allo scopo di garantire che nessun funzionario avesse contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario.

Tuttavia, come accennato, la riforma in questione ha rivelato, in fase attuativa, notevoli criticità. In particolare, la normativa originaria aveva previsto la soppressione di Agecontrol S.p.A. ed il trasferimento delle relative funzioni ad AGEA generando, tuttavia, notevoli problematiche applicative derivanti essenzialmente dal connesso trasferimento ad Agea di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie; tra queste si evidenzia la prevista "pubblicizzazione" del personale di Agecontrol S.p.A. che recava con sé disfunzioni difficilmente sanabili, tanto a livello procedurale che sostanziale. A quanto detto si sommano tutta una serie di antinomie tra i vari articoli presenti nel Titolo II del DLgs 21/05/2018 n. 74, e sempre connesse alla soppressione di Agecontrol S.p.a. Infatti, si prevedeva la soppressione di Agecontrol SpA a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale in Agea, mentre al contrario i beni strumentali materiali ed immateriali, le risorse finanziarie comprese le dotazioni di bilancio di Agecontrol relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale della essa erano trasferiti a partire dalla data di entrata in vigore del DLgs 74/2018, con l'effetto di trasferire tutte le risorse correnti di una società che è ancora operante. Il testo originario, inoltre, peccava di organicità, poiché pur prevedendo la soppressione di AGECONTROL S.p.A. non interveniva sulla ulteriore società SIN S.p.A., anch'essa controllata da AGEA, con evidente asimmetria nella riorganizzazione. Ecco perché con il presente intervento si mira ad un nuovo riassetto organizzativo più coerente, prevedendo essenzialmente di abbandonare il precedente progetto e orientandosi verso l'assorbimento di Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A. (che diverrà società in house del Ministero e non più controllata da AGEA), eliminando i problemi di pubblicizzazione del personale e realizzando un intervento maggiormente coerente e votato all'efficienza gestionale. In questo contesto, si prevede pure il passaggio della titolarità e della gestione del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) da AGEA al Ministero vigilante con ulteriore snellimento delle responsabilità facenti capo ad AGEA e rafforzamento del ruolo di coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, presso il quale saranno trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento delle funzioni che prima facevano capo ad AGEA. Ciò comporterà guadagni in termini di efficienza, sia perché la struttura amministrativa di AGEA è troppo contenuta per far fronte in maniera efficiente anche alla gestione del SIAN ma anche perché è il Ministero che usualmente si confronta e si relaziona con le Regioni sulla tematica degli aiuti europei in agricoltura, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

La riforma mira ad incrementarne l'efficienza, la sorveglianza ed il miglioramento della qualità dei servizi resi alle imprese agricole, in un quadro di semplificazione e di miglioramento della capacità decisionale, come risulta necessario per l'attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020, che rende non più procrastinabili le azioni occorrenti alla messa in efficienza del sistema complessivo, superandone le attuali criticità.

L'obiettivo specifico del provvedimento è quello di realizzare un nuovo e più organico riassetto organizzativo del sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura, risolvendo, al contempo, le antinomie presenti tra i vari articoli presenti nel Titolo II del DLgs 21/05/2018 n. 74.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati relativi a:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
L'ammontare dei pagamenti effettuati rispetto all'ammontare delle domande di pagamento;	variazione percentuale
I tempi per l'erogazione dei finanziamenti;	Variazione percentuale
Il numero delle irregolarità riscontrate rispetto ai controlli effettuati;	Variazione percentuale
I tempi di aggiornamento e raccolta dati del SIAN	Variazione percentuale

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti e comporterebbe significativi ritardi nella gestione dei contributi stanziabili nel settore agricolo, con conseguenti perdite economiche sia per le aziende agricole sia per l'Amministrazione.

## **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta può sensibilmente incrementare l'efficienza delle procedure di corresponsione dei contributi europei in ambito agricolo, aumentando la tempestività delle erogazioni agli agricoltori cercando, così, di sostenere al meglio il comparto. Infatti, incorporando Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.a e trasferendone il controllo in capo al Ministero, unitamente alla gestione del SIAN, si intende alleggerire AGEA ed il suo personale da compiti eccessivi permettendo di dedicare le relative capacità gestionali ed organizzative allo svolgimento della sua mission istituzionale, ovvero i pagamenti agli agricoltori che ne hanno diritto.

### **4.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

L'impatto positivo della normativa sulle PMI deriva dalla semplificazione del quadro operativo di riferimento, con il quale si mira ad aumentare, come detto, l'efficienza nella gestione degli aiuti europei per il settore agricolo. L'opzione prescelta, inoltre, favorisce un processo di trasparenza in coerenza con gli obiettivi e i principi comuni previsti dalla normativa europea.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

L'intervento regolatorio non ha effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese né incidono sulla competitività internazionale, inserendosi nel contesto di una disciplina dettata a livello europeo.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo proposto non limitano il numero e la tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento normativo e non riducono le possibilità competitive dei medesimi.

Al contrario, rispondendo ad obiettivi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e di contenimento dei costi, l'intervento ha effetti positivi sulla concorrenza.

L'atteso incremento di efficienza, soprattutto nel sistema dei pagamenti, non potrà che incidere positivamente sulla concorrenzialità delle aziende agricole, riportandole in grado di competere con le imprese degli altri Paesi europei.

Gli obiettivi dell'intervento di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema dei controlli avrà quale risultato anche la riduzione del rischio di correzioni finanziarie a danno dell'Italia da parte dell'Unione europea.

#### **C. Oneri informativi**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle imprese.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo. Al contrario, esso interviene per favorire una maggiore adeguatezza della struttura e dell'organizzazione di AGEA rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi pagatori e dell'Organismo di coordinamento e per aumentare il livello di efficienza dei controlli in agricoltura.

### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Attraverso questo provvedimento, si intende intervenire sul fattore dell'efficienza degli aiuti in agricoltura, realizzando un riassetto della normativa che consenta di condurre ad un assetto organizzativo capace di garantire operatività ed efficienza. Con questo intervento, si ritiene di poter favorire la competitività del settore agricolo evitando che gli agricoltori nazionali siano costretti a concorrere in situazioni deteriori rispetto agli omologhi europei.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione.

### **5.2 Monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio fa capo essenzialmente al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Le consultazioni in merito alle problematiche che hanno condotto al presente intervento sono state costanti, non solo con AGEA per comprendere le problematiche tecniche legate alla talvolta ritardata erogazione dei pagamenti, ma anche con le imprese, i loro rappresentanti e gli stakeholder. Si segnalano, comunque, l'incontro del 27 giugno 2018 tra il Ministro Centinaio e l'assessore all'agricoltura della Regione Basilicata; l'incontro del 14 settembre 2018 tra il Ministro Centinaio e una delegazione di Agrinsieme; l'incontro del 21 settembre 2018 tra il Ministro Centinaio e Presidente regionale della CIA-Agricoltori Italiani Umbria; l'incontro del 7 gennaio 2019 tra il Ministro Centinaio e l'assessore all'agricoltura della Regione Umbria. In tutti gli incontri sono state esposte le problematiche del settore ed evidenziata la necessita di rendere maggiormente efficienti le procedure di erogazione dei contributi.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Le informazioni e i dati di riferimento sono stati reperiti dai competenti uffici dello scrivente Ministero, da AGEA, AGECONTROL S.p.A. e SIN S.p.A.